

di un anno decorrente d'al detto 7 agosto 1953, diritto di opzione per l'acquisto al prezzo che sarebbe stato determinato, al momento di tale opzione, dalla competente Commissione già nominata con l'autorizzazione del Ministero del Tesoro ed avente l'incarico di dare parere sui prezzi di vendita delle aree del compendio E. U. R. - Col medesimo contratto l'I.I.A. s'impegnò a rispettare alcune modalità e termini per le esigenze costruttive come meglio risulta dal contesto del contratto medesimo. In conseguenza di quanto sopra l'I.I.A., con lettera del 31 luglio 1953, indicò all'E. U. R. le aree sulle quali avrebbe potuto esercitare entro il 7 agosto 1954, il diritto di opzione e l'E. U. R. - all'uopo autorizzato dal competente Ministero del Tesoro - prese atto della scelta effettuata dall'I.I.A. - L'Istituto, pertanto, si veniva a trovare di fronte all'alternativa riguardante il momento più propizio per esercitare il diritto di opzione di cui trattasi. Infatti esercitandolo subito, si sarebbe potuto conseguire un prezzo più vantaggioso, ma si sarebbe corso anche un maggior rischio, mentre, indulgiando, sebbene si andasse incontro ad